



COMUNE DI MARMIROLO
Provincia di Mantova

ORDINANZA N. 54 DEL 27/08/2015

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. - D.LGS.267/2000 ART. 54 COMMA 2

Sindaco
IL SINDACO

Vista la comunicazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco nota prot. 853 del 23/08/2015, pervenuta al prot. comunale n. 11234 in data 24/08/2015, con la quale si segnala l'intervento eseguito in Strada Belbrolo a seguito di incendio che ha coinvolto i capannoni in struttura di cemento precompresso adibiti a ricovero rotoballe di fieno presso l'Azienda Agricola Scaraglio;

Visto il verbale di sopralluogo a firma del personale dell'Ufficio Tecnico, acquisito al protocollo Comunale in data 25/08/2015 n. 11287 dal quale si evince che gli immobili risultano inagibili in considerazione delle deformazioni subite per il surriscaldamento delle strutture portanti con parziale collasso di alcune parti delle stesse;

Accertato che i suddetti immobili sono identificati al fg. 37 mapp. 42-62 del Comune di Marmirolo e risultano di proprietà della Società Agricola Scaraglio di Priori Giuseppe S.S. con sede in Marmirolo Strada Belbrolo n. 8;

Rilevato che al fine di garantire la tutela della privata incolumità è necessario ordinare:

- L'interdizione al passaggio nelle immediate vicinanze dei fabbricati interessati dall'incendio;
- Il divieto di utilizzo dei fabbricati;
- L'immediata messa in sicurezza degli immobili;
- Relazione di verifica relativa alla staticità degli immobili rilasciata da tecnico abilitato;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

Per garantire la tutela della privata incolumità, a:

1. Alla Società Agricola Scaraglio di Priori Giuseppe S.S. con sede in Marmirolo Strada Belbrolo n. 8 (P. IVA 02418880205), in qualità di proprietaria degli immobili identificati al fg. 37 mapp. 42-62 del Comune di Marmirolo;
2. Al Sig. Priori Giuseppe nato a Verona (VR) il 24/03/1958 e residente in Marmirolo Via Puccini n. 18, in qualità di socio amministratore della Società Agricola Scaraglio di Priori Giuseppe S.S.;

L'immediata interdizione al passaggio nelle immediate vicinanze dei fabbricati interessati dall'incendio, il divieto di utilizzo dei fabbricati, l'immediata messa in sicurezza degli immobile, nonché la consegna all'Ufficio Tecnico Comunale, entro 10 giorni, dalla notifica del presente atto, di relazione di verifica relativa alla staticità degli immobili rilasciata da tecnico abilitato.

Dispone:

- di notificare il presente provvedimento a:

- Alla Società Agricola Scaraglio di Priori Giuseppe S.S. con sede in Marmirolo Strada Belbrolo n. 8 (P. IVA 02418880205), in qualità di proprietaria degli immobili identificati al fg. 37 mapp. 42-62 del Comune di Marmirolo;
- Al Sig. Priori Giuseppe nato a Verona (VR) il 24/03/1958 e residente in Marmirolo Via Puccini n. 18, in qualità di socio amministratore della Società Agricola Scaraglio di Priori Giuseppe S.S.;

- di inoltrare il presente provvedimento a:

- Prefettura di Mantova, Ufficio Territoriale del Governo, Via Principe Amedeo – Mantova;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Viale Risorgimento – Mantova;
- ASL della Provincia di Mantova - Via Dei Toscani – Mantova;
- Parco del Mincio – Piazza Porta Giulia 10 – Mantova;
- Carabinieri di Marmirolo – Via Meucci – Marmirolo

AVVERTE CHE

L'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico sono incaricati di far esattamente osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della forza pubblica.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario di ufficio presso l'Ufficio Tecnico.

Sindaco
GALEOTTI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.